



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 28 del 2020, integrato da motivi aggiunti,  
proposto da

Porto Baseleghe S.r.l., Tiziano Migliorini, in persona del legale rappresentante pro  
tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Andrea Cudini, con domicilio digitale  
come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Comune di San Michele al Tagliamento, in persona del legale rappresentante pro  
tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Leonardo Tirri, con domicilio digitale  
come da PEC da Registri di Giustizia;

***nei confronti***

Guerrino Rossetto non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

dell'Ordinanza n. 62 del 18/09/2019 “*di rimozione di rifiuti abbandonati e deposito*”

*in modo incontrollato su immobili censiti in San Michele al Tagliamento (VE) via dei Braccianti, località III Bacino, Foglio 57, Particella 57 con bonifica e ripristino dello stato dei luoghi” del Dirigente del Settore LL.PP. del Comune di San Michele al Tagliamento, arch. Barbara Gentilini.*

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Port Baseleghe s.r.l. il 12\3\2020:

della già impugnata Ordinanza n. 62 del 18.9.2019 “*di rimozione di rifiuti abbandonati e deposito in modo incontrollato su immobili censiti in San Michele al Tagliamento (VE) via dei Braccianti, località III Bacino, Foglio 57, Particella 57 con bonifica e ripristino dello stato dei luoghi”* emanata dal Dirigente del Settore LL.PP. del Comune di San Michele al Tagliamento, arch. Barbara Gentilini, dell'Ordinanza n. 2 del 24/01/2020 di “*Convalida ordinanza n. 62 del 18/09/2019 di rimozione di rifiuti abbandonati e deposito in modo incontrollato su immobili censiti in San Michele al Tagliamento (Ve) via dei Braccianti, località III Bacino, foglio 57, particella 57 con bonifica e ripristino dello stato dei luoghi”* del Sindaco del Comune di San Michele al Tagliamento sig. Pasqualino Codognotto;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di San Michele al Tagliamento;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2020 la dott.ssa Mariagiovanna Amorizzo e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell'art. 84, comma 5, del d.l. n. 18/2020 come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

1. La Porto Baseleghe s.r.l. e il sig. Tiziano Migliorini, legale rappresentante della società ricorrente, hanno impugnato l'ordinanza n. 62 del 18.9.2019 del comune di San Michele al Tagliamento con cui è stata ingiunta al sig. Migliorini, ai sensi dell'art. 192, D.Lgs. 152/06, la rimozione di rifiuti abbandonati nell'area di

proprietà della società, sita in via dei Braccianti.

2. Il ricorso è affidato a quattro censure:

1. Incompetenza dell'organo dirigenziale che ha adottato il provvedimento per essere la competenza riservata al Sindaco.

2. Violazione dell'art. 192, co. 3° del D.Lgs. 152/2006 per difetto di legittimazione passiva del soggetto notificato. L'ordine è rivolto al sig. Migliorini, nonostante l'area su cui insistono i rifiuti abbandonati sia di proprietà della società Porto Baseleghe s.r.l.

3. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 192, co. 3° del D.Lgs. 152/2006 - Illegittimità diretta e derivata del provvedimento impugnato per assenza di profili di dolo o colpa. I ricorrenti lamentano l'omessa dimostrazione dell'elemento psicologico richiesto dall'art. 192, comma 3, D.Lgs. 152/06 per l'addebito di responsabilità in capo al proprietario dell'area;

4. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 della Legge n. 241/90, degli artt. 97 e 113 Cost. e dell'art. 41, 2° comma, lettera c) della CEDU. Il provvedimento non contiene una motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo.

3. In seguito alla notifica del ricorso, il sindaco ha adottato l'ordinanza n. 2 del 24/01/2020 con cui ha convalidato il provvedimento impugnato.

Avverso l'ordinanza di convalida è stato proposto ricorso per motivi aggiunti, con cui i ricorrenti hanno riproposto le medesime censure articolate nel ricorso introduttivo, salvo quella di incompetenza, sanata dal provvedimento di secondo grado.

4. Il Comune si è costituito chiedendo la riunione del presente giudizio al ricorso n. 1469/2019, proposto dal trasgressore avverso l'ordinanza n. 62 del 2019 e l'autorizzazione all'ostensione degli atti sottesi al provvedimento, in quanto sottoposti a segreto investigativo.

5. La domanda cautelare è stata accolta con decreto monocratico n. 149/2020.

6. In vista dell'udienza camerale fissata per il 29 aprile, il Comune ha depositato gli atti investigativi oggetto dell'istanza di autorizzazione all'ostensione.

All'udienza del 29 aprile 2020, svoltasi con le modalità previste dall'art. 84, comma 5, D.L. 18/2020, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.

7. La domanda di annullamento degli atti impugnati deve essere accolta essendo fondate le censure formulate con il quarto motivo del ricorso introduttivo ed il terzo del ricorso per motivi aggiunti.

Ai sensi dell'art. 192, c. 3 D.Lgs. 152/06 l'obbligo di provvedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti abbandonati da terzi è posto a carico del proprietario dell'area ove insistono, in solido con il responsabile, a condizione che possa essere formulato nei confronti di costui un addebito a titolo di dolo o colpa per il deposito incontrollato e che ciò avvenga in base ad accertamenti effettuati in contraddittorio con l'interessato.

Ne consegue l'illegittimità degli ordini di smaltimento dei rifiuti rivolti al proprietario di un fondo in ragione di tale sua qualità ed in mancanza di adeguata dimostrazione - sulla base di un'istruttoria completa e di un'esauriente motivazione - dell'imputabilità soggettiva della condotta, (Cfr. C. di S., V, 19.3.2009, n. 1612, 25.8.2008, n. 4061).

Per costante giurisprudenza, la rigorosa tipicità dell'illecito ambientale non consente alcuno spazio ad un criterio di imputazione oggettiva di responsabilità in capo al proprietario, poiché il chiaro disposto normativo prevede l'elemento soggettivo del dolo o colpa quale condizione di imputabilità, senza alcuna eccezione, (T.A.R. Campania, sez. V 3/03/2014 n. 1294).

8. Nel caso di specie, la motivazione del provvedimento impugnato si limita ad un generico rinvio ai presupposti di cui all'art. 192, c. 3 D.Lgs. 152/06 e all'assertiva affermazione secondo cui *“la responsabilità del deposito incontrollato è riconducibile, in varia misura, come da comunicazione del Corpo di Polizia Locale, ai sig.”* Rossetto Guerrino e Migliorini Tiziano.

Nulla si dice sulle ragioni per le quali si è ritenuto di addebitare l'abbandono di

rifiuti anche al proprietario.

Né tali elementi si desumono dalla comunicazione di Polizia locale richiamata in motivazione, da cui emerge soltanto che nel corso del sopralluogo eseguito presso l'area di proprietà della società ricorrente, è stato rinvenuto un mezzo meccanico appartenente ad altro soggetto e rifiuti non pericolosi interrati alla profondità di circa un metro.

9. Nessun ulteriore apporto emerge neppure dai verbali di sommarie informazioni depositati dal comune in vista dell'udienza – che, comunque, poiché non richiamate nel provvedimento né in altro modo messe a disposizione della ricorrente non integrano la motivazione del provvedimento *per relationem* - nelle quali i soggetti escussi hanno riferito di episodi riguardanti unicamente il sig. Rossetto.

10. Vi è, pertanto, un'evidente carenza motivazionale del provvedimento che non può essere integrata dalle difese articolate per il presente giudizio, non essendo le argomentazioni ivi spese state oggetto di contraddittorio procedimentale con il proprietario interessato, che obbligatoriamente, stante il chiaro dettato normativo, deve essere garantito su tale specifico aspetto.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione.

Condanna il Comune resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.000,00 oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2020, tenutasi da remoto mediante collegamento in video conferenza, con l'intervento dei magistrati:

Alberto Pasi, Presidente

Marco Rinaldi, Primo Referendario

Mariagiovanna Amorizzo, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Mariagiovanna Amorizzo**

**IL PRESIDENTE**  
**Alberto Pasi**

**IL SEGRETARIO**